COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 35 del 23.04.2014

Oggetto: **D.Lgs. n° 23/2011 e D.L. n° 201/2011 – Imposta Comunale Unica (IUC) – Imposta Municipale Propria (IMU) Determinazione delle aliquote e delle detrazioni anno 2014.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di Aprile, alle ore 18:30 e seguenti, nella Sala consiliare del Palazzo comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) **SCARAMELLI STEFANO**	X		09) **MARCHINI SARA**	X	
2) **BETTOLLINI JURI**	X		10) **CIONCOLONI GIORGIO**	X	
3) **ANNULLI GIANLUCA**	X		11) **BOLOGNI ALESSANDRO**	X	
4) **SONNINI GIANLUCA**	X		12) **BARNI FULVIO**	X	
5) **BRILLI ALESSANDRO**	X		13 **FIORINI VAGNETTI RITA**		X
6) **MICHELETTI ANDREA**	X				
7) **FATIGHENTI PAMELA**	X				
8) **CHIEZZI ROBERTA**	X				

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 12
Assenti n. 1

E' presente l' Assessore esterno Lanari Chiara.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- assume la presidenza il Sig. Scaramelli Stefano, nella sua qualità di Sindaco.

- assiste il Segretario Comunale, Dott. Emanuele COSMI.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

F.TO IL SINDACO
Dr. Stefano Scaramelli

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele Cosmi

Il sottoscritto Messo comunale certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal giorno _____ al giorno _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.

Data _____

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

a t t e s t a

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi senza reclami;
- è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.Lgs. n° 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Emanuele Cosmi

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, concernente l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, e di una componente relativa ai servizi che si articola nel tributo sui servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 703, art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, in base al quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, artt.7, 8, 9 e 14, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto il D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, art. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'anticipazione sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e la disciplina dell'imposta municipale propria;

Visto l'art. 1, comma 707, della L. 24/12/2013, n. 147, con il quale sono stati modificati l'art.8 del D. Lgs. 23/2011 e l'art. 13 del D. L. 201/2011, prevedendo in particolare la non applicazione dell'IMU al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto l'art. 1, comma 708, della L. 24/12/2013, n. 147, con il quale si è stabilito che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, art. 13, del D. L. 201/2011;

Visto il D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il D. L. 6/12/2011, n. 201, rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto l'articolo 52, del D. Lgs. 446/97, concernente l'attribuzione della potestà regolamentare generale ai comuni delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Visto il regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 5/5/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/92, con esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D. L. 6/12/2011, n. 201 medesimo, come convertito in legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come modificato con la legge di conversione, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. 23/12/1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati accatastati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
d) 65 per i fabbricati accatastati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/5;
e) 55 pr i fabbricati accatastati nella categoria catastale C/1;

Atteso che:
- ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, può modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze e il Comune può modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 9, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della legge della legge 24/12/2012, n. 228, è riservata allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13, D.L. 6/12/2011, n. 201;
- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D. L. 6/12/2011, n. 201, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- ai sensi dei commi 640 e 677, art. 1, L. 27/12/2013, n. 147, l'aliquota massima dell'IMU e della TASI non può superare i limiti per la sola IMU al 31/12/2013, pari al 10,6 per mille, con la possibilità per l'anno 2014 di incrementare le aliquote TASI dello 0,8 per mille rispetto all'aliquota massima, a condizione di finanziare detrazioni d'imposta per le abitazioni principali;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come sostituito 707, art. 1, L. 27/12/2013, n. 147, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione, e se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. 201/2011, come modificato dalla L. 27/12/2013, n. 147, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. 201/2011, come modificato dalla L. 27/12/2013, n. 147, l'IMU non si applica:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, altresì, l'art.2 del regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 5/5/2013, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, 201, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta da anziani o disabili, titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento dell'IMU ed il riconoscimento dell'agevolazione o esenzione, i contribuenti devono presentare ogni anno, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, comunicazione, su appositi modelli predisposti dal Comune. Alla comunicazione deve essere allegata la dichiarazione ISEE in corso di validità riferita all'anno precedente a quello di imposta;

Richiamato l'art. 9, comma 8 del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, in base al quale si applicano all'imposta municipale propria, tra le altre, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h), riguardante i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977, n. 984;

Richiamata altresì la Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9, che indica il Comune di Chiusi tra quelli sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'ICI ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504;

Visto il regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 5/5/2013, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 3, concernente l'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977, n. 984;

Atteso che sulla base della normativa richiamata è volontà dell'Amministrazione Comunale determinare le seguenti aliquote:

a) Aliquota di base 1,06%;
b) Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
c) Aliquota dello 0,9% per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, comma 3 (contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);

Considerato che è volontà dell'Amministrazione Comunale stabilire nella misura di euro 200,00 l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

Ritenuto opportuno stabilire, ai sensi dell'art. 6 del regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 5/5/2013, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento dell'imposta municipale propria ed il riconoscimento dell'agevolazione, che i contribuenti devono presentare, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, comunicazione, su appositi modelli predisposti dal Comune, dell'applicazione delle aliquote agevolate di cui alla lettera c). La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non siano venute meno le condizioni per l'applicazione delle aliquote agevolate o si verifichino variazioni dei dati ed elementi comunicati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

Visto l'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 aprile 2014;

Vistata del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 del 28/2/2014 circa le procedure di trasmissione telematica delle deliberazioni di tariffe e regolamenti;

Visto il parere del revisore contabile;

Vista la relazione in data 17/3/2014 a firma del Responsabile del Servizio Tributi, Dott. Marco Socciarelli;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, riportati in calce al verbale di Consiglio comunale n° 30 in data odierna;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

Con voti favorevoli n° 9 e contrari n° 3 (Cioncoloni, Barni e Bologni) resi nelle forme legali dai n° 12 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. Di stabilire per l'anno 2014 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:
   a) Aliquota di base 1,06%;
   b) Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
   c) Aliquota dello 0,9% per le abitazioni e relative pertinenze come sopra indicate, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, comma 3 (contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);

2. Di stabilire nella misura di euro 200,00 l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

3. Di stabilire, ai sensi dell'art. 6 del regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 5/5/2013, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento dell'imposta municipale propria ed il riconoscimento dell'agevolazione, che i contribuenti devono presentare, entro e non oltre il 31 dicembre

dell'anno di riferimento, comunicazione, su appositi modelli predisposti dal Comune, dell'applicazione delle aliquote agevolate di cui alla lettera c). La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non siano venute meno le condizioni per l'applicazione delle aliquote agevolate o si verifichino variazioni dei dati ed elementi comunicati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

4. Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del art. 13, commi 13/bis e 15, del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22/12/2011, n. 214.

Successivamente il **Consiglio comunale:**
Con voti favorevoli n° 9 e contrari n° 3 (Cioncoloni, Barni e Bologni) resi nelle forme legali dai n° 12 Consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.-